

## **PARCO NAZIONALE VAL GRANDE**

### REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI e dei prodotti del sottobosco

#### IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Visto l'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n° 394, che al comma punto b) prevede che nelle riserve generali orientate possono essere consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente Parco; e al comma 2 punto c) prevede che nelle aree di protezione possono continuare, secondo gli usi tradizionali, le attività di raccolta di prodotti naturali;

Visto l'art. 4 del D.M. 2 marzo 1992, che dispone le norme di salvaguardia vigenti nel territorio del Parco Nazionale Val Grande, confermato con D.P.R. 23 novembre 1993;

Visto in particolare l'art. 4 punto g) del citato decreto, che stabilisce che sull'intero territorio del Parco è vietato raccogliere e danneggiare specie vegetali spontanee, fatti salve gli interventi agro-silvo-pastorali, e che l'amministrazione del Parco disciplinerà con regolamento la raccolta delle specie vegetali;

Visto il D.M. agricoltura 26 luglio 1971 che costituisce la riserva naturale orientata "Monte Mottac", che all'art. 2 prevede che nel perimetro della riserva è consentito l'accesso esclusivamente per regioni di studio, per fini educativi, per escursioni naturalistiche, per compiti amministrativi e di vigilanza nonché ricostituitivi di equilibri naturali, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Vista la legge 23 agosto 1993, n°352 che reca norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, che prevede all'art.6 che la raccolta dei funghi è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione, e che comunque vietata nelle riserve naturali integrali;

Visto che la stessa legge 23 agosto 1993, n°352, all'art. 2, comma 2, prevede che siano determinate agevolazioni a favore dei cittadini che effettuano la raccolta dei funghi al fine di integrare il reddito;

Vista la L.R. 32/82, che regola la raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco sul territorio regionale;

Vista la legge quadro sulla montagna, legge 31 gennaio 1994, n°97, e la legge regionale 9 ottobre 1995, n°72 che reca provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane;

Visto in particolare l'art.8 della legge 97/94, che stabilisce che nei comuni montani la raccolta dei prodotti del sottobosco, che sono parte rilevante dell'economia delle zone montane, vanno finalizzate alla tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, secondo i principi di cui all'art.1 della legge 6 dicembre 1991, n°394, e all'impiego delle risorse per la

creazione di posti di lavoro anche part-time, di attività imprenditoriali locali, di attività da parte degli addetti al settore agro-silvo-pastorali e da parte dei proprietari ed utilizzatori dei terreni, anche organizzati in forma cooperativa e consortile;

Ritenuto quindi di poter autorizzare all'interno del Parco la raccolta dei funghi, in modo controllato e secondo le leggi vigenti e secondo il principio generale dell'utilizzo sostenibile da parte delle popolazioni locali, soprattutto al fine mantenere e sviluppare un'attività economica integrativa;

Nelle more dell'adozione del Piano del Parco;

Emana il seguente regolamento:

### **Art.1 Soggetti autorizzati**

La raccolta dei funghi epigei e dei prodotti del sottobosco sul territorio del Parco Nazionale Val Grande al di fuori della riserva integrale e della riserva orientata è autorizzata ai residenti e ai proprietari (o loro eredi legittimi) nonché affittuari o conduttori nei comuni del Parco;

### **Art.2 Modalità di raccolta**

Le modalità di raccolta sono quelle previste dalle norme per il resto del territorio regionale.

### **Art.3 Validità**

Il presente regolamento ha validità fino all'approvazione del Piano del Parco e del Regolamento.

### **Art.4**

La dimostrazione delle condizioni di cui all'art. 1 è dimostrata alle forze di vigilanza con documento di identità per la residenza e con autocertificazione con firma autenticata da parte dell'interessato per i non residenti.